CAMERA DEI DEPUTATI N. 2433

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(MALFATTI)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

Presentato il 30 settembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – Il presente disegno di legge si segnala come un testo di rilievo per il concorrere di due significative circostanze.

Anzitutto, esso rappresenta la prima applicazione di una delle più importanti disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, che ha profondamente modificato, nel quadro delle norme relative alla contabilità generale dello Stato, la disciplina del bilancio. Si tratta della disposizione che introduce la cosiddetta « legge finanziaria », quale strumento legislativo contestuale al bilancio di previsione.

In secondo luogo e su un piano di merito, il disegno di legge traduce in norme concrete di finanza pubblica punti rilevanti della proposta di politica economica per il 1979 che il Governo ha recentemente elaborato.

2. – Per quanto riguarda il primo aspetto, si ricorda che una anticipazione per così dire sperimentale di « legge fi-

nanziaria » si era avuta lo scorso anno, col provvedimento che accompagnò il bilancio di previsione dello Stato per il 1978 e che si tradusse nella legge 27 dicembre 1977, n. 951. Ma l'innovazione, pur importante, si muoveva ancora nell'ambito dell'ordinamento tradizionale.

In forma ben altrimenti coerente e vincolante si procede quest'anno secondo la nuova disciplina introdotta dalla citata legge 468. All'articolo 11 essa prevede la presentazione al Parlamento, « contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, di un disegno di legge finanziaria, con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale ». La contestualità così introdotta tra bilancio di previsione e legge finanziaria muta il carattere e il significato del bilancio dello Stato.

Si passa da un bilancio definito sulla base della legislazione esistente a un bilancio che traduce nelle sue cifre, attraverso le modificazioni legislative determinate dalla legge finanziaria, una manovra di finanza pubblica. Il bilancio perde in tal modo il carattere essenzialmente ricettizio che aveva nell'ordinamento precedente, per diventare strumento attivo di governo dell'entrata e della spesa. Tale carattere è avvalorato dall'estensione delle materie oggetto della legge finanziaria, che comprendono l'intero settore pubblico allargato. Il fatto che la legge 468 introduca accanto al bilancio annuale anche il bilancio pluriennale allarga e rende coerente nel tempo il governo della finanza pubblica proiettando gli effetti delle disposizioni inserite nella legge finanziaria.

3. – Se si sposta l'accento sul contenuto del presente disegno di legge, viene in luce un ulteriore motivo di importanza. Com'è noto, il Governo, approfondendo le linee dell'accordo programmatico su cui si fonda, ha elaborato una proposta di politica economica che include le linee di una strategia triennale per riportare la nostra economia su un sentiero di crescita stabile e di riequilibrio territoriale e contiene specifiche misure di finanza pubblica per il 1979.

In particolare la proposta segna come obiettivo un aumento di investimenti pubblici e di investimenti finanziati pubblicamente, che comporta una spesa aggiuntiva di cassa per il 1979 dell'ordine di 2.250 miliardi. Parallelamente è prevista una riduzione del fabbisogno del settore pubblico allargato per 8.350 miliardi, da conseguire mediante contenimento della progressione della spesa corrente, maggiori entrate, eliminazione di distorsioni nella funzione di intermediazione finanziaria del Tesoro. Il fabbisogno complessivo – questo è il traguardo assegnato per il 1979 dalla proposta governativa – scenderebbe in tal modo dai 43.720 miliardi, risultanti da una previsione a legislazione invariata, a 37.620, con una diminuzione netta di 6.100 miliardi. La quota del fabbisogno complessivo sul prodotto interno lordo scenderebbe dal 16,5 per cento del 1978 al 15,7 per cento del 1979. Tuttavia l'operazione è congegnata in modo che non si indeboliscano gli effetti di stimolo sulla domanda interna esercitati dalla finanza pubblica nel suo complesso.

Una parte notevole delle misure previste analiticamente dalla proposta governativa e riassunta nelle sopra esposte cifre di sintesi, è contenuta nel presente disegno di « legge finanziaria ». Alle virtualità tanto rilevanti insiste nella natura del provvedimento fa riscontro, in questo primo anno di applicazione, un contenuto particolarmente ricco, che consentirà al Parlamento di giovarsi pienamente del nuovo strumento di governo della finanza pubblica.

4. – Prima ancora di illustrare il contenuto delle singole disposizioni, sembra utile presentare un quadro di raccordo tra le indicazioni della proposta governativa e le misure previste dal disegno di legge. Occorre premettere l'avvertenza che le cifre indicate da quest'ultima sono cifre di cassa, mentre quelle della legge finanziaria sono cifre di competenza. Il passaggio dalle une alle altre è eserci-

zio di una qualche complessità, che potrà essere meglio specificato in occasione del dibattito parlamentare. Ma si può dire sin d'ora che i risultati di finanza pubblica derivanti dall'approvazione del disegno di legge e quindi dal bilancio che ne recherà i riflessi, sono tali da corrispondere, come ordine di grandezza in termini globali e voce per voce, agli obiettivi indicati nella proposta governativa. Valgano, al riguardo, alcuni elementi dimostrativi.

Le disposizioni della finanza locale sviluppano la linea di contenimento della spesa, tali da consentire per la spesa corrente, esclusa quella per il personale, solo un adeguamento al maggiore livello dei prezzi. Nell'insieme si rende realizzabile una riduzione dell'ordine di 500 miliardi rispetto ad una proiezione in assenza di correttivi.

Nel settore delle gestioni previdenziali, le norme contenute nel disegno di legge rappresentano uno stralcio, ad effetto più immediato, dal generale provvedimento di riforma che viene presentato contestualmente alla legge finanziaria. Lo effetto delle diverse disposizioni sulla riduzione del disavanzo delle gestioni si può così sintetizzare: 650 miliardi per modificazioni di istituti caratteristici dei trattamenti pensionistici, in particolare per la modifica del meccanismo di indicizzazione; 670 miliardi per aumento delle contribuzioni dei lavoratori autonomi; 700 miliardi per deposito in tesoreria delle giacenze degli istituti. A queste cifre vanno aggiunte quelle relative a riduzioni del disavanzo determinate da altri provvedimenti legislativi in corso di esame in Parlamento, per complessivi 480 miliardi, in particolare per la riforma dell'invalidità pensionabile e per l'adeguamento dei contributi per la cassa integrazione guadagni. Si raggiunge complessivamente la cifra di 2.400 miliardi indicata dalla proposta governativa. Il contenimento di spesa per il 1979 sarà peraltro inferiore a quello che si realizzerà quando saranno a pieno regime le norme di cui è prevista una graduale attivazione.

Nel settore della sanità, il disegno di legge fissa il vincolo complessivo di spesa, determinando l'ammontare del concorso statale. Con la politica dei pagamenti da parte del Tesoro attuata in questi ultimi mesi, si sta determinando per gli enti ospedalieri una situazione nuova, caratterizzata da tempestive erogazioni e dalla regolazione dei debiti pregressi. Essa determinerà nel 1979 da un lato una riduzione dell'ingente carico per interessi e dall'altro l'introduzione di limiti di cassa sul versante della spesa. Si avranno inoltre gli effetti di economia derivanti dall'introduzione del *ticket* sui prodotti farmaceutici. L'insieme delle misure situa intorno ai previsti 1.500 miliardi il contenimento della spesa.

Il disegno di legge contiene anche disposizioni che stabiliscono maggiori disponibilità finanziarie per investimenti; ciò in coerenza con il carattere della manovra complessiva a cui si è sopra cennato.

Tali disposizioni riguardano il settore dei lavori pubblici (alle autorizzazioni di spesa previste per il programma triennale straordinario corrisponderà un flusso di cassa di 700 miliardi per il 1979), l'Anas, per un programma triennale di interventi (flussi di cassa per il 1979 cifrati in 300 miliardi), la Cassa per il Mezzogiorno, rifinanziata non solo per portare a compimento i programmi in corso ma anche per l'avvio di ulteriori iniziative (500 miliardi di spese di cassa aggiuntive per il 1979).

5. – Il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla proposta governativa è assicurato non soltanto dalle misure contenute nella legge finanziaria, ma anche da altre. Alcune di queste sono rese possibili da disposizioni di legge recentemente approvate, come nel caso del rientro in Tesoreria dei fondi regionali per 1.600 miliardi. Per quanto riguarda le maggiori entrate fiscali, cifrate in 2.000 miliardi, è noto che il Governo si propone di puntare principalmente sui risultati della lotta all'evasione che si gioverà di più efficaci strumenti legislativi ed amministrativi, restando affidate a successive determinazioni le misure specifiche che si renderanno ne-

cessarie per il conseguimento dell'obiettivo indicato. In materia di spesa per investimenti, gli ulteriori apporti finanziari previsti dalla proposta del Governo in particolari settori, come quello delle partecipazioni statali, della Gepi, del programma cantieristico, del piano per impianti fissi delle ferrovie dello Stato, della difesa del suolo, dell'incentivazione edilizia attraverso il risparmio casa, saranno affidati a specifici provvedimenti legislativi.

Si tenga presente infine che alle disponibilità derivanti dalla finanza pubblica si aggiungeranno, per la politica degli investimenti, le risorse derivanti da prestiti esteri, per il cui ottenimento esistono oggi favorevoli condizioni. Questi finanziamenti integreranno i fondi a disposizione delle « agenzie » pubbliche, come Cassa per il Mezzogiorno, ANAS, Partecipazioni statali, ENEL, Ferrovie dello Stato.

6. – Il fatto che con le disposizioni del presente disegno di legge e con le altre a cui si è fatto riferimento sia possibile conseguire gli obiettivi di finanza pubblica per il 1979, esprime la coerenza della manovra in corso. Ma ne indica insieme il vincolo e i limiti.

Il vincolo consiste nella assoluta necessità, sotto pena di un insuccesso iniziale che sarà praticamente impossibile recuperare in seguito, che vengano tenute ferme le cifre in cui si esprime la linea proposta dal Governo. Il necessario perfezionamento parlamentare di questo come degli altri provvedimenti dovrà associarsi alla severa consapevolezza del vincolo indicato.

I limiti consistono nel carattere di primo avvio che le presenti misure rivestono rispetto ad una complessa e lunga strategia. Nessuna illusione è possibile sul punto che i provvedimenti per il 1979, così come sono stati configurati, rappresentano la soglia minima indispensabile perché si possa dire iniziato un nuovo ciclo della finanza pubblica. Ma altri passi dovranno essere compiuti con ferma coerenza. Si osserva al riguardo che una parte consistente delle riduzioni del fabbisogno del settore pubblico allargato per il 1979 è data da rientri di fondi in Tesoreria, cioè da operazioni che riducono l'ammontare del ricorso al mercato eliminando circoli viziosi nell'intermediazione finanziaria del Tesoro, ma non si traducono in economie permanenti sul fronte dei trasferimenti.

7. – Si riassume ora brevemente il contenuto del disegno di legge, secondo la successione degli articoli.

La materia della finanza locale viene disciplinata negli articoli da 1 a 12. Il regime previsto si mantiene nella scia dei due precedenti provvedimenti adottati per il 1977 e 1978, tuttavia con alcune innovazioni importanti.

Le erogazioni agli enti locali saranno effettuate tutte dal Ministero dell'Interno e avranno cadenza trimestrale e non bimestrale come sino ad ora. L'ammontare di tali erogazioni è costituito dalla somma delle seguenti voci:

a) entrate sostitutive dei tributi soppressi: si avrà, rispetto alle somme erogate nel 1978, un aumento del 15 per cento per i comuni e le province del Centro Nord e del 20 per cento per quelli del Mezzogiorno;

b) somme per mutui a pareggio dei disavanzi 1977 al netto degli aumenti di cui al punto precedente;

c) 50 per cento delle somme corrisposte nel 1978 a pareggio del bilancio 1978;

d) contributo per l'istruzione pubblica, fissato in 250 miliardi;

e) fondo di 55 miliardi, quale contributo relativo alle funzioni trasferite ai comuni a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 1977.

Il pareggio dei bilanci 1979 sarà assicurato dal contributo dello Stato, sulla base di apposita certificazione da presentare entro il 30 settembre 1979. Il pagamento di detti contributi a pareggio nonché della quarta quota trimestrale resta subordinato alla presentazione della certificazione.

Altra innovazione, connessa con l'accentramento di tutte le erogazioni presso il Ministero dell'Interno, è quella che restituisce ai tesorieri il compito di provvedere al pagamento delle « delegazioni ».

Per quanto riguarda i limiti di spesa che gli enti locali dovranno osserva-

re, viene stabilito anzitutto che le spese per il personale seguano il loro andamento, quale risulterà per effetto del nuovo contratto, degli aumenti della contingenza e della naturale progressione delle carriere. Gli interessi dovranno essere iscritti in bilancio solo in relazione ai mutui già in ammortamento al 31 dicembre 1978 o che entreranno in ammortamento nel 1979 in forza di contratti perfezionati prima della approvazione del bilancio. Le perdite di gestione delle aziende di trasporto non potranno subìre incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel 1978. Le spese per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti non potranno aumentare più dell'11 per cento per i comuni e le province del Centro Nord e del 13 per cento per quelli del Mezzogiorno.

Per le aziende di trasporto valgono le medesime norme, con la sola eccezione dell'aumento indifferenziato dell'11 per cento per tutto il territorio: si determina un doppio vincolo, considerato che le perdite non possono crescere più del 10 per cento.

Anche in materia di imposizione locale sono previsti adeguamenti. Si prorogano, infatti, per il 1979 le disposizioni di carattere fiscale, con un temperamento per i comuni del Mezzogiorno per i quali si riduce dal 100 al 50 per cento l'aumento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Una modifica di indubbia rilevanza, che si inquadra nella più vasta politica degli investimenti, viene introdotta nella disciplina degli interventi per acquisto ed urbanizzazione delle aree, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865. Si stabilisce la concessione ai comuni di contributi in conto capitale in luogo dei mutui, come attualmente previsto, con indubbi effetti incentivanti nel settore dell'edilizia.

Nel presente disegno di legge vengono fissate soltanto le norme essenziali per la gestione 1979 della finanza locale, in modo da consentire alle autorità decentrate una tempestiva predisposizione dei bilanci. Altre disposizioni, soprattutto di carattere organizzatorio, troveranno posto in separato provvedimento.

8. — Il settore della previdenza viene regolato dagli articoli da 13 a 26 che contengono le disposizioni di più immediato effetto tratte dal provvedimento organico di riforma del sistema previdenziale.

Tali disposizioni riguardano:

l'iscrizione di tutti i lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l'INPS;

il riconoscimento del diritto a protrarre, in determinati casi, il collocamento in pensione al compimento del 65° anno di età;

la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione o con altre pensioni;

la modifica dell'adeguamento automatico per le pensioni superiori al minimo: in attesa della determinazione dei nuovi indici di variazioni delle retribuzioni che serviranno a base della determinazione degli indici di adeguamento, si provvede convenzionalmente per l'anno 1979 a determinare nella misura del 2,9 per cento la quota di aumento delle pensioni stesse, al netto delle quote fisse liquidate dal 1976 in poi;

la fissazione di nuovi criteri per la determinazione dei minimi imponibili di retribuzione, nel senso che questi dovranno coincidere con i minimi contrattuali per ciascuna categoria;

l'aumento dei contributi a carico dei lavoratori autonomi ed il ritocco delle classi di retribuzione a cui commisurare la contribuzione degli addetti ai servizi domestici familiari;

l'ulteriore concorso dello Stato per assicurare in un quinquennio l'equilibrio delle gestioni degli artigiani e dei commercianti; per la gestione dei coltivatori diretti, l'ulteriore concorso dello Stato sarà definito nel provvedimento organico di riforma.

9. — Le misure per il contenimento della spesa sanitaria sono affidate alle disposizioni degli articoli da 27 a 29.

In attesa che il Parlamento sanzioni la definitiva struttura del Servizio sanita-

rio nazionale e si definisca, sulla scorta delle rilevazioni previste dalla legge 4 agosto 1978, n. 461, l'ammontare effettivo della spesa sanitaria in atto, vengono stabiliti limiti di spesa per il 1979.

Sia per il sistema mutualistico che per il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, è determinato in via preventiva ed iscritto in bilancio l'ammontare del concorso statale ed integrazione dei flussi finanziari provenienti dai contributi assicurativi. Le cifre sono, rispettivamente, di 600 miliardi per le Casse mutue di malattia e di 1.500 miliardi per il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Il disegno di legge prevede inoltre: una disciplina uniforme per la concessione di dilazioni o differimenti di pagamento delle somme dovute alle gestioni mutualistiche; la responsabilità solidale degli amministratori per l'omesso accertamento delle entrate; il divieto di concedere contributi a complemento delle prestazioni obbligatorie; l'obbligo di sopprimere i servizi ambulatoriali di medicina generica, in corrispondenza dell'introduzione del nuovo sistema di erogazione di tali prestazioni disciplinato dalla legge 20 giugno 1977, n. 349.

10. — Seguono le disposizioni dirette a consentire, nella linea delle azioni enunciate dalla proposta governativa, un programma straordinario di interventi in opere pubbliche e in costruzioni stradali.

Gli interventi in opere pubbliche previsti dagli articoli da 30 a 35 comportano spese di competenza per il triennio 1979-81 nei seguenti settori: opere marittime per 800 miliardi; opere idrauliche per 680 miliardi; opere di edilizia demaniale e per il patrimonio storico-artistico dello Stato per 720 miliardi; completamento di opere di edilizia scolastica per 245 miliardi; completamento di opere relative agli istituti di ricovero e cura, riconosciuti a carattere scientifico, per 50 miliardi; completamento dei programmi di costruzione di cliniche universitarie, di nuove chiese, e dei piani di ricostruzione, per 22 miliardi.

Il complesso delle autorizzazioni di spesa supera i 2.500 miliardi. Sono state considerate essenzialmente opere che per la loro organicità possono dar luogo a specifici piani di intervento.

Tenuto conto delle ulteriori autorizzazioni di spesa annualmente recate dalla legge di approvazione del bilancio, il volume degli interventi nel campo delle opere pubbliche raggiunge l'ordine di grandezza di 3.000 miliardi.

Particolarmente rilevante è la facoltà accordata al Ministero dei lavori pubblici di assumere impegni a valere sull'intera spesa autorizzata per il triennio, fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti che la stessa legge finanziaria stabilisce per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Nel settore delle costruzioni stradali, di cui agli articoli da 36 a 39, viene autorizzato un programma straordinario di interventi dell'ANAS da realizzare nel periodo 1979-1981, per un complessivo volume di 3.000 miliardi di lire.

Per il finanziamento del programma, l'ANAS è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, in Italia o all'estero; il relativo ammortamento per la quota interessi e la quota capitale resta a carico del Tesoro. Per il 1979, il bilancio considera una rata di ammortamento di 150 miliardi di lire.

11. – Il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, che trova disciplina all'articolo 40, presenta due aspetti: deve essere assicurato, da un lato, il fabbisogno necessario per il completamento dei programmi già avviati in forza delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 183, tenuto conto in particolare del meccanismo di revisione dei prezzi; dall'altro, il fabbisogno occorrente per l'impostazione di nuovi programmi.

Nel complesso la legge finanziaria autorizza ulteriori spese per 3.900 miliardi, di cui 400 verranno iscritti nell'anno 1980 e 700 nell'anno 1981.

Come già detto, alle ulteriori occorrenze si farà fronte utilizzando in particolare prestiti esteri.

12. – Con le disposizioni dell'articolo 41, si provvede a dare possibilità finanziarie di attuazione al riordinamento delle pensioni di guerra, determinato dai provvedimenti delegati previsti dalla legge 29 novembre 1977, n. 375.

Si autorizza una spesa di 484 miliardi per l'anno 1979, e si rinviano alle leggi di approvazione del bilancio le autorizzazioni da accordare per il 1980 e 1981.

13. – Gli articoli da 42 a 47 recano disposizioni generali di carattere finanziario.

La principale di esse riguarda il *plafond* per il ricorso al mercato nel 1979. È stabilita la cifra di 51.275 miliardi. A tale cifra corrisponde, tenuto conto dei rimborsi da effettuare per 12.704 miliardi, un ricorso netto al mercato per 38.571 miliardi. A tanto ammonta, come risulta dal bilancio di previsione per il 1979, il saldo netto da finanziare, determinato dalla differenza tra spese finali per 93.073 miliardi e entrate finali per 54.502 miliardi.

Il saldo anzidetto non si tradurrà integralmente in esigenze di cassa, poiché il bilancio è espresso in termini di competenza. Solo a partire dall'anno prossimo, con la contestuale presentazione del bilancio di cassa, si avrà anche la definizione del volume effettivo del ricorso al mercato.

Altre disposizioni modificano la scadenza dei certificati di credito del Tesoro, ai fini di consolidamento del debito pubblico, portandola da 24 a 36 mesi.

La soppressione dell'esercizio suppletivo, stabilita dalla legge n. 468 di riforma della contabilità, ha suggerito infine alcuni correttivi alla disciplina della contabilizzazione dei titoli di spesa collettivi, in particolare per i pagamenti di stipendi e pensioni che hanno normalmente luogo negli ultimi giorni dell'anno.

14. — In allegato al disegno di legge figurano quattro tabelle. Nella prima, secondo quanto previsto dalla legge di riforma della contabilità, sono individuate le spese pluriennali con l'indicazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1979 e con la precisazione, indicata in parentesi, dell'autorizzazione di spesa quale risulta per l'anno stesso dalle singole leggi autorizzative. Per il 1980 e il 1981 è esposta soltanto la cifra recata dalle rispettive leggi.

Per i casi in cui si è avuta in passato una modulazione dell'onere annuo diversa da quella a suo tempo prevista dalle specifiche norme, si è ipotizzato il recupero delle somme non spese negli anni immediatamente successivi a quello in cui vengono ad esaurirsi le iniziali autorizzazioni: in sostanza, è rimasto immutato l'arco di tempo, con uno spostamento di quote agli esercizi finali.

Le restanti tabelle espongono le cifre e le voci degli appositi fondi speciali, stanziati a copertura delle spese recate da disegni di legge che si prevede possano trovare approvazione nel corso dell'esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

—

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

ART. 1.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:

a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, aumentate del 15 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 20 per cento;

b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 al netto dell'aumento del 15 o del 20 per cento di cui alla precedente lettera *a*);

c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014;

d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) all'ammontare pari al 50 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si appplicano le disposizioni di

cui all'articolo 11-*bis* della legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 2.

A partire dal 1° gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonché l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

I tesorieri delle province e dei comuni sulla base degli elenchi di cui al precedente comma provvedono ad appositi accantonamenti mensili per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che maturano nel corso dell'anno.

Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di im-

porto non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.

ART. 3.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 dei comuni, delle province e dei loro consorzi – escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, per interessi passivi, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali municipalizzate e provincializzate, per i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, per quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione nonché, per le province, di quelle non più di loro competenza ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180 – non potrà subire incrementi superiori all'undici per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978 quale risulta dai bilanci di previsione approvati dall'organo regionale di controllo.

Gli enti locali che dopo l'applicazione dei predetti limiti di spesa presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto e i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al primo comma non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1978.

Gli stanziamenti per interessi passivi dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1978;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1979 in virtù di con-

tratti perfezionati prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1979 redatte in difformità ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.

ART. 4.

Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli Enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli Enti locali unitamente alla prima annualità di ammortamento del mutuo cui si riferiscono.

ART. 5.

A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle loro aziende di trasporto non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell'entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie.

Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Per l'anno 1979 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a

quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente.

ART. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, si appplicano anche alle anticipazioni accordate a comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di trasporto, costituite sotto forma di società per azioni, qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o azionista di maggioranza.

L'assunzione a carico dello Stato dello onere di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è effettuata nella medesima percentuale di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale.

Gli istituti speciali di credito sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, alla concessione a favore degli enti locali dei mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

ART. 7.

Sono prorogate per l'anno 1979 le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il limite del 100 per cento previsto dal quarto comma del predetto articolo 14 è ridotto al 50 per cento per i comuni del Mezzogiorno.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1979.

ART. 8.

Per l'anno 1979, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali e consortili non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento della corrispondente spesa del 1978.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1979 rispetto al limite di cui al terzo comma del precedente articolo 3 dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Le eventuali perdite di gestione delle altre aziende municipalizzate o provincializzate sono iscritte nei bilanci di previsione dei comuni e delle province e debbono trovare capienza nell'importo complessivo delle spese correnti determinato ai sensi del precedente articolo 3.

ART. 9.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 dicembre 1978, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

ART. 10.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 settembre 1979 secondo le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Mi-

nistro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il versamento di tale importo, nonché della quarta trimestralità di cui all'articolo 1, resta subordinato alla presentazione da parte degli Enti locali della certificazione prevista al comma precedente.

ART. 11.

Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, è destinato alla concessione in luogo dei mutui, ferme restando condizioni e modalità, di contributi in capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Dal primo gennaio 1979 cessano di avere efficacia le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui concessi a valere sul citato fondo speciale, e non saranno più dovute le residue rate di ammortamento.

Per le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, provvederà alla messa a disposizione dei fondi sulla base delle comunicazioni delle Regioni o del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni, e delle domande dei comuni. L'erogazione dei fondi verrà effettuata secondo le modalità previste per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate per spese tecniche: in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei fondi verrà comminata limitatamente alle somme non utilizzate.

Per i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il termine per l'utilizzo dei fondi è fissato al 31 marzo 1979.

ART. 12.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è autorizzata per l'anno 1979 la iscrizione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo di stanziamenti per importi corrispondenti a quelli effettuati per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 18, 19 e 19-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il Ministero delle finanze corrisponderà agli enti aventi diritto somme d'importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 in applicazione delle norme di cui al comma precedente, attenendosi alle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 13.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1979 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni superiori ai trattamenti minimi a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1, sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice generale delle retribuzioni

medie dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, esclusi gli assegni familiari, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice generale delle retribuzioni medie è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dello importo mensile del trattamento di pensione, con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Qualora la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie di cui al primo comma risulti superiore alla variazione dell'indice determinato ai sensi dell'articolo 9, la differenza di cui al primo comma è calcolata con riferimento a quest'ultimo indice.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni. Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella misura di lire 1.714 per il 1979 e di lire 1.910 dal 1980.

Gli aumenti in misura percentuale di cui al primo comma del presente artico-

lo non si applicano sulle quote aggiuntive concesse ai sensi del precedente comma, ivi comprese quelle erogate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo i cui importi sono variati con l'applicazione della percentuale prevista al primo comma del presente articolo.

Gli aumenti di pensione di cui al quinto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione ».

ART. 14.

(*Adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici dipendenti*).

Gli indici di riferimento nonché le corrispondenti variazioni percentuali di adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 13, primo, terzo e quarto comma della presente legge, con la stessa decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 1979, si applicano anche sulle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 15.

(*Determinazione degli indici di variazione delle retribuzioni*).

L'indice delle retribuzioni di cui all'articolo 13 dovrà essere calcolato dall'Istituto centrale di statistica, anche con riferimento alle retribuzioni assoggettate a contributo per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione percentuale d'aumento dell'indice è accertata con decreto del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 16.

(Adeguamento convenzionale delle pensioni per l'anno 1979).

In attesa dell'applicazione del nuovo indice delle retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per l'anno 1979, la misura percentuale è fissata in via convenzionale a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, numero 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 17.

(Adeguamento automatico in casi di titolarità di più pensioni).

Ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 luglio 1976, n. 160, l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovute una sola volta e sono a carico della gestione che eroga il trattamento di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia integrata al minimo, l'adeguamento

automatico è dovuto, limitatamente all'anno 1979, una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico di importo inferiore.

ART. 18.

(*Minimale di retribuzione*).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979 il limite di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 19.

(*Contribuzione volontaria*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.

Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1° gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento ».

ART. 20.

(Retribuzioni convenzionali orarie per gli addetti ai servizi domestici e familiari)

A decorrere dal 1° gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:

lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;

lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;

lire mille e cinquecento, per retribuzioni convenzionali superiori a lire mille e cinquecento.

Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

È abrogato il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

ART. 21.

(*Età pensionabile*)

A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno tre mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. La disposizione di cui al primo comma si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano agli assicurati le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

La pensione di vecchiaia eventualmente liquidata in favore degli assicurati che si avvalgono della facoltà di cui al precedente primo comma è totalmente incumulabile fino al raggiungimento del 65° anno di età con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie.

ART. 22.

(*Dilazioni e differimenti*).

L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi previsti per il *prime rate* maggiorato di un punto e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.

ART. 23.

(*Flussi di tesoreria*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni previdenziali ed assistenziali sono versate dagli enti ed istituti percettori, entro il secondo giorno bancabile della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme neccessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana successiva secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160.

ART. 24.

(*Finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modifiche ed integrazioni; dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è raddoppiato.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge n. 160 è stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente, per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali: il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

Ai fini dell'estinzione dei disavanzi patrimoniali risultanti al 31 dicembre 1983, da conseguire entro il 31 dicembre 1993, le misure contributive indicate al comma precedente saranno variate a decorrere dal 1° gennaio 1984 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati di vigilanza delle gestioni interessate.

ART. 25.

(*Finanziamento della gestione pensionistica dei coltivatori diretti*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 è aumentato del 40 per cento.

L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 26.

(Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi).

Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 27.

L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, può essere elevato per l'anno 1979 sino al limite di 1.500 miliardi di lire.

Lo Stato si assume, altresì, sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui allo articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, è disposto entro il mese successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta del Commissario liquidatore comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo considerato.

La richiesta è corredata dal riepilogo degli estratti conto relativi alle disponibilità finanziarie esistenti presso gli incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonché da un verbale di conformità dell'organo interno di controllo.

Sono prorogate, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali per la costituzione degli organi dell'istituendo servizio sanitario nazionale, i compiti ed i poteri affidati ai commissari liquidatori dagli articoli 3 e 7 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

ART. 28.

Le norme di cui al precedente articolo 22 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.

I commissari liquidatori, i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidamente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi o altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonché della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.

Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

ART. 29.

È fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere contributi a complemento o in-

tegrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.

Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.

A far tempo dal 1° gennaio 1979, sono soppressi, presso gli ambulatori degli enti di malattia, in relazione alla disciplina stabilita dalla legge 29 giugno 1977, n. 349, i servizi relativi all'erogazione delle prestazioni medico-generica e pediatrica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

ART. 30.

Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:

per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:

a) la costruzione e sistemazione dei porti;

b) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;

rispettivamente, 250 miliardi e 18 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981;

per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;

per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;

b) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato;

rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

ART. 31.

Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica finanziate ai sensi della legge n. 641 del 28 luglio 1967 e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.

ART. 32.

Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico

dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con l'articolo 18 - secondo comma - del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 50 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 15 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 20 miliardi nell'anno 1981.

ART. 33.

Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 34.

Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento già adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383 e 10 ottobre 1975, n. 551, nonché sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno fi-

nanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 35.

Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziali, è autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 36.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero, per l'ammontare netto di lire tremila miliardi per la esecuzione dei propri programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.

Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'ANAS e le rate di ammortamento annuali, per capitale ed interessi, che non potranno essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione nei bilanci dell'ANAS, specificamente vincolate a favore dell'Ente mutuante, con l'obbligo della preventiva iscrizione nel proprio bilancio da parte del Tesoro dello Stato dell'ammontare relativo a ciascuna rata annuale.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

ART. 37.

L'ammontare dei mutui che l'ANAS è autorizzata a contrarre a' termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire tremila miliardi è ripartito in tre esercizi come segue:

1979 lire mille miliardi;

1980 lire mille miliardi;

1981 lire mille miliardi.

La presente legge non abroga il disposto di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

ART. 38.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell'articolo 27 – lettera *g*) – della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad Enti locali per la esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda stessa dall'articolo 2 della indicata legge n. 59.

ART. 39.

Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro del tesoro è autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane lo importo occorrente per il pagamento, anche in deroga alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO

ART. 40.

L'apporto complessivo di 14.500 miliardi autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 con l'articolo 22 della legge 2 maggio 1976 n. 183 è aumentato di lire 400 miliardi che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello anno finanziario 1980.

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi del ricordato articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, è aumentato di lire 3.500 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si farà fronte, a decorrere dallo anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 700 miliardi di lire.

Gli oneri derivanti dalla concessione degli incentivi in favore delle iniziative industriali di cui all'articolo 18, terzo comma, della richiamata legge n. 183, possono gravare, nell'anno finanziario 1979, sulle disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale – costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 – da destinare agli interventi nei territori meridionali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

ART. 41.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai provvedimenti delegati per

il riordinamento della pensionistica di guerra previsti dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 375, è autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potrà essere autorizzato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci degli anni medesimi.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 42.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore, complessivamente, a lire 51.274 miliardi 724.265.000 nella forma di:

buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento – anche tramite consorzi, pure di garanzia – all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati

predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti;

certificati di credito del tesoro di durata non superiore ai dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 14 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale per le emissioni di cui al comma precedente, si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle emissioni stesse, maggiorazione considerata in aumento al limite di cui al primo comma.

Sono soppressi gli articoli da 1 a 4 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

ART. 43.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui copertura è prevista con operazioni di indebitamento, restano determinati, per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981, nelle misure indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

ART. 44.

Nelle tabelle *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1979.

ART. 45.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autoriz-

zato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 20 agosto di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento.

Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.

Per le suddette anticipazioni al Portafoglio dello Stato, il Ministero degli affari esteri potrà avvalersi, oltre che dei titoli di spesa previsti all'articolo 1 della citata legge 3 marzo 1951, n. 193, anche di ordinativi diretti speciali a favore del Portafoglio commutabili in quietanza di entrata.

Nel caso in cui l'Amministrazione risulti debitrice, rispetto alle anticipazioni di cui al primo comma, provvederà a rimborsare, periodicamente e comunque allo scadere di ogni trimestre, il Portafoglio - dietro richiesta di questo - della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza di entrata, emesso a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri denominato: « Spese per differenze di cambio relative ad accreditamenti effettuati nell'esercizio corrente ed in quelli precedenti da rimborsare al Portafoglio dello Stato ».

Nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, la differenza a credito dovrà essere portata a scomputo della eventuale differenza a debito risultante dalle successive richieste.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, il Portafoglio provvederà al versamento del saldo all'entrata del bi-

lancio dello Stato, con imputazione al capitolo denominato: « Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello Stato per differenze su operazioni in valuta estera per conto del Ministero degli affari esteri ».

ART. 46.

I titoli di spesa collettivi, pervenuti agli Uffici pagatori nel mese di dicembre e pagabili nello stesso mese, rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre, sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.

ART. 47.

Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la facoltà accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 e successive modificazioni.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 48.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 sono soppressi: i contributi alle stazioni sperimentali per l'industria, già a carico degli enti locali, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive norme integrative e regolamentari previste dall'articolo 344 del regio decreto stesso; i premi agli impiegati ed agenti municipali di cui all'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 600; le contribuzioni agli assegnatari di carte di prelevamento dei carburanti o di buoni di prelevamento di prodotti petroliferi di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 5.

TABELLA *A*

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 143 del 1946 – Istituti di Previdenza .	950	950	950
Legge n. 1055 del 1957 – Contributo città Roma	962	962	962
Legge n. 907 del 1960 – Contributo porto Ancona	39	39	39
Legge n. 729 del 1961 – Piano autostradale . .	29.400	29.400	29.400
Legge n. 1774 del 1962 – Consorzio porto Genova	100	100	100
Legge n. 206 del 1964 – Provvidenze zone danneggiate	1.130	1.130	1.130
Legge n. 351 del 1965 – Calamità naturali . .	300	300	300
Legge n. 969 del 1965 – Calamità naturali . .	200	200	200
Legge n. 1314 del 1965 – Calamità naturali . .	500	500	500
Legge n. 442 del 1967 – Contributi su interessi per operazioni credito finanziario	3.000	3.000	3.000
Legge n. 1174 del 1967 – Calamità naturali . .	533	533	533
Legge n. 260 del 1968 – Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti	20.000	30.000	60.000
Legge n. 437 del 1968 – Provvedimenti straordinari per la Calabria	24.500	24.000	—

N. B. — Le cifre che per il 1979 figurano tra parentesi rappresentano l'autorizzazione di spesa quale risulta dalle singole leggi autorizzative.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 160 del 1969 – Finanziamento interventi Mezzogiorno	46.500	43.500	—
Legge n. 253 del 1969 – Calamità naturali . .	250	250	250
Legge n. 979 del 1970, di conversione del decreto-legge n. 723 del 1970 – Calamità naturali mesi agosto, settembre e ottobre 1970 Genova . .	4.000	4.000	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971 – Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato	14.500	9.900	5.900
Legge n. 822 del 1971 – Provvidenze porto Trieste	2.300	2.300	2.300
Legge n. 853 del 1971 – Finanziamento Cassa Mezzogiorno	455.000	355.000	255.000
Legge n. 865 del 1971 – Edilizia	11.000	—	—
Legge n. 920 del 1971 – Basilica S. Marco e Chiostro Monreale	150	150	—
Legge n. 1063 del 1971 – Editoria	1.000	1.000	1.000
Legge n. 1114 del 1971 – Fondo territorio Trieste	9.700	9.700	9.700
Legge n. 171 del 1973 – Interventi Venezia . .	—	98.000	110.000
Legge n. 271 del 1973 e precedenti – Servizio locali giudiziari	7.500	7.500	7.500
Legge n. 321 del 1973 – Fondo rotazione Trieste	5.000	5.000	—
Legge n. 811 del 1973 — Mutui enti lirici . .	13.881	13.881	13.881

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 825 del 1973 - Interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile . .	1.693 (—)	27.825	—
Legge n. 878 del 1973 - Industria cantieristica navale	**25.000**	9.000	—
Legge n. 24 del 1974 - Calamità	86	86	86
Legge n. 58 del 1974 - Bacini carenaggio Trieste, Livorno, Genova	5.000	—	—
Legge n. 178 del 1974 - Costruzione immobili all'estero per scuole italiane	500	—	—
Legge n. 268 del 1974 - Piano rinascita Sardegna	60.000	60.000	60.000
Legge n. 407 del 1974 - Programmi spaziali . .	60	1.083	—
Legge n. 317 del 1974 - Regolamento CEE per il miglioramento produzione e commercializzazione settore agrumi	20.000	—	—
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamenti a favore piccole industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione	23.000	23.000	23.000
Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi	3.813	—	—
Legge n. 57 del 1975 - Costruzione mezzi navali Marina militare	295.000 (**155.000**)	356.000	54.000
Legge n. 153 del 1975 - Direttive CEE per la riforma dell'agricoltura	110.300	100.500	97.000
Legge n. 166 del 1975 - Acquisizione ed urbanizzazione aree	—	75.000	75.000

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 172 del 1975 – Editoria	6.000	6.000	6.000
Legge n. 184 del 1975 – Studi e ricerche produzione aeromobili per percorsi internazionali	— (40.000)	50.000	—
Legge n. 185 del 1975 – Attività di promozione delle esportazioni italiane	1.500	—	—
Legge n. 191 del 1975 – Nuove norme servizio di leva	78.026	77.981	77.981
Legge n. 227 del 1975 – Fondo rotazione ricerca applicata per meccanizzazione servizi postali	—	15.000	—
Legge n. 231 del 1975 – Finanziamenti a favore media e piccola industria	110.000	110.000	80.000
Decreto-legge n. 376 del 1975, convertito in legge n. 492 del 1975 – Provvedimenti per il rilancio dell'economia	159.000 (9.000)	400.000	337.224
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 – Provvedimenti per il rilancio dell'economia	254.011 (160.000)	1.048.166	105.000
Legge n. 412 del 1975 – Edilizia scolastica	301.797 (330.000)	361.797	306.798
Legge n. 433 del 1975 – Repubblica San Marino	142	142	142
Legge n. 529 del 1975 – Mutui enti lirici	6.287	6.287	6.287
Legge n. 697 del 1975 – Passaggio al demanio dell'immobile sede del Ministero Marina	342	342	342

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 517 del 1975 – Credito agevolato al commercio	10.000	10.000	10.000
Legge n. 588 del 1975 – Studi e ricerche settore pesca	300	300	—
Legge n. 720 del 1975 – Credito nazionale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto	— (10.500)	10.500	21.000
Legge n. 11 del 1976 – Esecuzione accordo Yaoundé	55.000	100.000	77.688
Legge n. 50 del 1976 – Edilizia universitaria	150.000	100.000	50.000
Legge n. 52 del 1976 – Edilizia per il personale dei corpi di polizia	35.000	—	—
Legge n. 75 del 1976 – Tutela carattere artistico e monumentale di Siena	400	400	400
Legge n. 115 del 1976 – Mutui enti lirici	12.924	12.924	12.924
Legge n. 86 del 1976 – Potenziamento ferrovia Alifana	13.000 (15.000)	20.000	30.000
Legge n. 124 del 1976 – Bonifica allevamenti	15.000	15.000	6.000
Legge n. 178 del 1976 – Ricostruzione zone terremotate del Belice	81.600	80.400	—
Legge n. 183 del 1976 – Interventi straordinari Mezzogiorno	1.550.000	3.450.000	1.550.000
Legge n. 189 del 1976 – Integrazione bilanci comunali e provinciali deficitari	3.200	3.150	—

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 203 del 1976 – Lavaggio petroliere . .	— (8.000)	8.000	16.000
Legge n. 206 del 1976 – Aumento fondo dotazione dell'ENEL	400.000	100.000	—
Legge n. 216 del 1976 – Complesso archeologico Pompei	500	500	—
Legge n. 259 del 1976 – Ricerca applicata settore propulsione navale	3.000	3.000	3.000
Legge n. 261 del 1976 – Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali	5.000	4.000	3.000
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 – Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 . . .	20.600	20.600	20.000
Legge n. 343 del 1976 – Interessi sui mutui peschereccì	150	150	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 – Provvidenze urgenti a favore industria e artigianato	219.000	177.000	154.000
Legge n. 352 del 1976 – Direttive CEE montagna e zone agricole svantaggiate	86.900	88.400	8.500
Legge n. 374 del 1976 – Consorzio e società consortili tra piccole e medie imprese	6.000	6.000	—
Legge n. 375 del 1976 – Acquedotto comunale Gorizia	800	—	—
Legge n. 376 del 1976 – Contributo alla società « Dante Alighieri »	200	200	—

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 386 del 1976 - Enti di sviluppo . . .	100.000	100.000	—
Legge n. 389 del 1976 - Sviluppo pesca marittima	1.000 (2.500)	1.500	3.000
Legge n. 702 del 1976 - Calamità	100	100	100
Legge n. 874 del 1976 - Calamità	200	200	200
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale . .	137.000 (337.000)	303.000	279.000
Decreto-legge n. 831 del 1976, convertito in legge n. 23 del 1977 - Interventi province Trapani e Agrigento colpite alluvioni dell'ottobre-novembre 1976	32.000	—	—
Legge n. 38 del 1977 - Ammodernamento mezzi aeronautica militare	292.912 (100.000)	413.100	25.788
Legge n. 73 del 1977 - Trattato di Osimo con la Jugoslavia	75.000	91.000	79.000
Decreto-legge n. 103 del 1977, convertito in legge n. 267 del 1977 - Soppressione EGAM e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'IRI e all'ENI	100.000	100.000	150.000
Legge n. 114 del 1977 - Modificazione IRPEF .	270	270	—
Legge n. 136 del 1977 - Accordo pesca con la Tunisia	1.250	—	—
Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione BIRS . .	14.653	13.615	10.003

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 192 del 1977 – Molluschi eduli lamellibranchi	2.000	2.000	—
Legge n. 285 del 1977 – Occupazione giovanile	320.000	270.000	—
Legge n. 372 del 1977 – Ammodernamento armamenti esercito	200.000 (120.000)	241.845	319.670
Decreto-legge n. 375 del 1977, convertito in legge n. 536 del 1977 – Conferimento di fondi al Mediocredito centrale	150.000	150.000	50.000
Legge n. 403 del 1977 – Finanziamento attività agricola delle Regioni	330.000	330.000	330.000
Legge n. 404 del 1977 – Edilizia carceraria	80.000	80.000	80.000
Legge n. 545 del 1977 – Acquedotto interregionale del Fiora	3.000	3.000	3.000
Legge n. 489 del 1977 – Contributo all'ISPI	200	200	200
Legge n. 546 del 1977 – Ricostruzione zone Friuli colpite dal terremoto nel 1976	215.000 (645.000)	578.000	610.000
Legge n. 630 del 1977 – Completamento sede Ente Mostra Mercato Nazionale Artigianato Firenze	1.000	—	—
Legge n. 675 del 1977 – Riconversione industriale	1.942.000 (2.747.000)	920.000	385.000

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 812 del 1977 - Contributo all'UNITAR .	31	31	—
Legge n. 677 del 1977 - Partecipazioni all'IDA .	74.300	12.600	9.000
Legge n. 956 del 1977 - Partecipazioni BEI . .	7.000	—	—
Legge n. 984 del 1977 - Interventi settore zootecnia, produzione ortoflorofrutticola, forestazione e irrigazione	400.000 (1.070.000)	1.070.000	1.070.000
Legge n. 985 del 1977 - Interventi urgenti aeroporti	26.000	—	—
Legge n. 24 del 1978 - Contributo IAI . . .	150	150	150
Legge n. 26 del 1978 - Contributo all'AICCE . .	200	200	200
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedimenti urgenti per società ex EGAM	330.000	102.000	126.000
Legge n. 143 del 1978 - Calamità	50	50	50
Legge n. 175 del 1978 - Galleria di arte moderna in Roma	1.000	—	—
Legge n. 229 del 1978 - Acquedotto pugliese e acquedotti siciliani	16.500	—	—
Legge n. 230 del 1978 - Salvaguardia patrimonio artistico città Orvieto e Todi	2.000	2.000	2.000

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 231 del 1978 – Industria cantieristica navale	20.000	20.000	20.000
Legge n. 296 del 1978 – Completamento acquedotto Langhe e Alpi cuneesi	2.000	3.000	—
Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito in legge n. 464 del 1978 – Ricostruzione zone Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 . .	66.600	60.600	50.600
Legge n. 339 del 1978 – Ulteriori interventi per l'inquinamento diossina provincia Milano . .	45.000	—	—
Decreto-legge n. 351 del 1978, convertito in legge n. 479 del 1978 – Modificazioni legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile	150.000	—	—
Legge n. 392 del 1978 – Disciplina locazioni immobili urbani	25.000	35.000	45.000
Legge n. 393 del 1978 – Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 . .	127.500	191.100	192.410
Decreto-legge n. 225 del 1978, convertito in legge n. 394 del 1978 – Misure urgenti zone Calabria e Sicilia colpite eventi sismici marzo-aprile 1978	67.000	—	—
Legge n. 457 del 1978 – Edilizia residenziale . .	360.000	560.000	760.000
Legge n. 497 del 1978 – Costruzione alloggi personale militare.	20.000	30.000	30.000

TABELLA *B*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
MINISTERO DEL TESORO	
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale . .	25
Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comunitario con sede in Roma	50
Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma	150
Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato	250
Rinnovo dell'Accordo finanziario con l'AIEA per il Centro di fisica teorica di Trieste . .	400
Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi	1.000
Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro	1.145
Adeguamento canone Repubblica di San Marino	2.000
Assegnazione di entrate supplementari al bilancio CECA per il 1978	4.290
Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione	15.000
Aumento dell'assegno agli insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto	16.000
Adeguamento trattamento di quiescenza del personale a riposo	20.000
Censimenti ISTAT generali	70.000

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Riforma dell'editoria	70.000	
Partecipazioni italiane a fondi e banche internazionali (BIRS-BAS-IDA-Fondo africano di sviluppo-Fondo asiatico di sviluppo-International Finance Corporation)	94.630	
Interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passività a breve delle Aziende del gruppo IRI	93.700	
Revisione delle disposizioni relative alle pensioni di guerra	484.000	
		872.640

MINISTERO DELLE FINANZE

Norme sull'avanzamento dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza . .	230	
Disciplina delle funzioni di messo notificatore delle imposte dirette	592	
Proroga dell'articolo 19-*bis* della legge 27 febbraio 1978, n. 43 per la corresponsione alle Regioni ed alle Aziende di soggiorno delle somme sostitutive dell'ILOR	5.200	
Programma di assunzione di 5.000 accertatori contabili	6.700	
Adeguamento delle entrate sostitutive di tributi soppressi per le Regioni, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno .	57.000	
Potenziamento del Corpo della guardia di finanza	155.950	
		225.672

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Aumento del contributo al CIRIEC . .	25	
Aumento del contributo all'Istituto per lo studio della congiuntura (ISCO)	800	
		825
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari	20	
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena	86	
Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari .	2.400	
Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto	3.060	
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario .	33.000	
		38.566
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Adeguamento contributo ICAC (Comitato consultivo internazionale del cotone) . . .	5	
Aumento del contributo al centro per le relazioni italo-arabe	12	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa	26
Contributo ai Fondi delle Nazioni Unite per il Sud Africa e per la Namibia . . .	27
Contributo al Centro d'azione latina con sede in Roma	30
Proroga ed aumento del contributo al Centro internazionale di studio e documentazione sulle Comunità europee	45
Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) . . .	50
Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato .	70
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO)	100
Riduzione delle forze in Europa Centrale .	105
Servizio sociale internazionale - Sezione italiana con sede in Roma	150
Finanziamento della partecipazione italiana alle riunioni di esperti previste a Bonn, Montreaux e La Valletta dal Documento conclusivo in data 8 marzo 1978 della Conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE)	200
Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA)	200
Contributo straordinario al fondo di dotazione dell'Università internazionale dell'ONU .	270
Partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) .	300
Partecipazione al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente	360

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero	600	
Riforma dei comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati	900	
Accordo di sede tra il Governo italiano e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA)	1.900	
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.)	2.000	
Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero	7.000	
Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo .	32.000	
		46.350

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme concernenti i premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e artistica	4	
Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2 a favore dell'Istituto « Luigi Sturzo »	30	
Concessione di un contributo annuo alla Università di Bologna per il finanziamento del Centro alti studi internazionali	100	
Aumento del contributo statale in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano . . .	380	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica dell'accademia di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica	700	
Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola . .	1.000	
Statizzazione delle istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti . . .	2.100	
Istituzione di nuove Università statali . .	19.290	
		23.604
MINISTERO DELL'INTERNO		
Disciplina del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sardegna	183	
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti	20.000	
Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei Servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . . .	43.000	
		63.183
MINISTERO DELLA DIFESA		
Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto della Accademia navale	4	
Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare	8	

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della Marina militare « G. Vallauri »	10
Estensione ai militari radiologi dell'indennità di rischio da radiazioni	12
Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico	30
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica	30
Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia	48
Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 (Genio aeronautico) . . .	100
Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma	130
Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	133
Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina	190
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena.	275
Conferimento a spese dello Stato della croce di anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . .	400
Rinnovo Accordo NAOS (North Atlantic Ocean Station)	600
Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina . . .	1.046

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica	1.160	
Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aeronautico e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere	1.200	
Militari paraplegici per motivi di servizio	2.000	
Rifornimento idrico delle isole minori . .	2.750	
Aumento del soldo per i militari di truppa	51.000	
		61.126
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE		
Concorso dello Stato nel finanziamento dei programmi comuni di ricerca	459	
Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli	15.000	
		15.459
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		
Ratifica accordo relativo al deposito internazionale dei modelli e disegni industriali . .	10	
Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale	150	
		160

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO		
Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles .		18
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Contributo al Consorzio del Porto di Brindisi	17	
Aumento del contributo all'Ente autonomo del Porto di Trieste	2.300	
		2.317
MINISTERO DELLA SANITÀ		
Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie	30	
Provvedimenti per la peste suina africana	1.500	
		1.530
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO		
Provvedimenti per i circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante	1.650	
Interventi a favore delle attività teatrali di prosa	2.500	
Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo	22.985	
Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali	67.182	
		94.317

Segue: TABELLA *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		
Adeguamento contributo all'ISSOCO . .	150	
Aumento del contributo per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e del « Centro nazionale del libro parlato » . . .	220	
Norme per il personale delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali . . .	226	
Aumento del contributo alla Quadriennale di Roma	265	
Aumento del contributo alla Triennale di Milano	420	
		1.281
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative e del Tribunale supremo militare	150	
Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	225.000	
Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti	758.000	
Disposizioni in materia di sgravi contributivi mutuo-previdenziali	1.520.000	
		2.503.150
		3.950.198

TABELLA *C*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL TESORO		
Rifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, recante provvidenze alle imprese colpite da calamità naturali	5.000	
Contributo italiano al « Subsidy Account » del FMI	12.000	
Programma di azione speciale derivante dalla Conferenza per la cooperazione economica internazionale	15.500	
Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro	21.500	
Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato	70.000	
Cassa per il credito alle imprese artigiane	80.000	
Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna .	250.000	
Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL	500.000	
		954.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Edilizia giudiziaria		20.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Università internazionale dell'ONU: candidatura italiana per la facoltà di scienze di Trieste	700	
Istituto Universitario europeo di Firenze .	1.500	
		2.200

Segue: TABELLA *C*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Contributo all'Istituto di fisica nucleare (INFN)		25.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Costruzione di ponti stabili sul fiume Po	1.000	
Dogana di Segrate	5.000	
Completamento bacino carenaggio nel porto di Trieste e nel porto di Genova . . .	5.000	
Finanziamento spesa per la sistemazione valichi di confine	11.500	
Traforo del Monte Croce Carnico . . .	20.000	
Risparmio casa	100.000	
Riassetto Enti autostradali a prevalente capitale pubblico e provvedimenti per il settore autostradale	250.000	
		392.500
MINISTERO DELLA DIFESA		
Predisposizione delle strutture per l'utilizzo dei dati trasmessi dal satellite geostazionario « Meteosat »		2.500
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Completamento delle opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano		3.000

Segue: TABELLA *C*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		
Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke destinato alla siderurgia comunitaria	1.100	
Disciplina delle ricerche e coltivazioni di risorse geotermiche	2.000	
Contributo al CNEN per anticipazioni da corrispondere all'EURODIF	9.500	
Utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia	20.000	
Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 . .	25.000	
Attuazione della politica mineraria . . .	50.000	
Assegnazione al CNEN per programma 1979-1983	150.000	
Rifinanziamento della GEPI	360.000	
		617.600
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		
Fondo di rotazione destinato a favorire l'accesso al Fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato		100.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per il completamento del centro di idrodinamica di Roma	2.000	
Provvidenze per la ristrutturazione dei cantieri navali	100.000	
		102.000

Segue: TABELLA *C*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI		
Soppressione EAGAT ed Ente Cinema, a valere sulle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977	17.000	
Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977	1.593.000	
		1.610.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Acquisto e costruzione di nuove sedi doganali e di centri territoriali di servizio per l'amministrazione finanziaria e per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria	60.000	
Difesa del suolo	100.000	
Rifinanziamento degli interventi urgenti e indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile	119.000	
Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine	180.000	
		459.000
		4.287.800

TABELLA *D*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL RIMBORSO DI PRESTITI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
MINISTERO DEL TESORO	
Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (quota capitale)	*p. m.*